

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN LOTTO UNICO

Per l'affidamento di un

ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 24 MESI, E ULTERIORI SUCCESSIVI 12 MESI IN OPZIONE

aventi ad oggetto la

FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A LED

CPV:31520000-7 CUP: G34E15002210005

Apparecchi illuminanti a LED stradali, stradali a sospensione, per aree e giardini e proiettori

CIG 7439546B90

SCHEMA DI CONTRATTO

Sommario

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO	3
Art. 1 Parti contraenti.....	3
Art. 2 Sede e domiciliazione delle parti contraenti	4
Art. 3 Direttore dell'esecuzione del Contratto	4
Art. 4 Direttore Tecnico e Responsabile del Contratto dell'Esecutore del contratto	4
Art. 5 Contenuto del Contratto.	5
Art. 6 Obbligazioni dell'affidatario esecutore	6
Art. 7 Contratti applicativi del Contratto di Accordo Quadro.	6
Art. 8 Subappalto - Responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni.....	6
Art. 9 Prestazioni oggetto del Contratto.	7
Art. 10 Luoghi di consegna delle forniture.	8
Art. 11 Ulteriori obblighi dell'esecutore.....	8
Art. 12 Tutela dei lavoratori.	9
Art. 13 Durata del Contratto di Accordo quadro.....	9
Art. 14 Termini di consegna.....	10
Art. 15 Corrispettivi	10
Art. 16 Forniture oggetto dell'opzione.....	11
Art. 17 Prestazioni comprese nel corrispettivo.	11
Art. 18 Modalità di pagamento	12
Art. 19 Presupposti per la fatturazione.	12
Art. 20 Verifiche sulla conformità delle forniture.	12
Art. 21 Penali e sanzioni contrattuali.	13
Art. 22 Tasso di guasto (<i>Failure rate</i>).	13
Art. 23 Garanzia tecnica sul prodotto	13
Art. 24 Pezzi di ricambio	14
Art. 25 Penali per il ritardo.	14
Art. 26 Garanzia.....	15
Art. 27 Recesso unilaterale della committente.....	16
Art. 28 Controversie.	16
Art. 29 Riservatezza	17
Art. 30 Spese generali.....	17

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

TRA ALBATROS ASD E _____ L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____ del mese di _____, ciascuno presso la propria sede e mediante scambio di firme digitali a mezzo PEC,

I SIGNORI

Domenico Bonetti, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di **Azienda Speciale Albatros A. S. D.**, (nel prosieguo anche solo "Albatros"), con sede in Lumezzane via Piscine 6, C.F. e P. I.V.A. 01971630981, (come da verbale del CdA n. _____ del _____), presso la cui sede legale è domiciliata ai fini della carica (committente/ALBATROS)

E

_____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, il quale interviene ed agisce nel presente Contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare/legale rappresentante/procuratore giusta procura _____ allegata al presente Contratto] _____ e quindi legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____ (Cap. _____), C.F./Partita IVA _____ e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, iscritta al n. _____ del R.E.A. Di _____ (esecutore/fornitore/appaltatore)

PREMESSO CHE

- il Contratto è stato affidato all'operatore economico che ha ottenuto l'aggiudicazione del Lotto Unico all'esito della gara in epigrafe;
- la gara è stata indetta con Bando e Disciplinare pubblicati il _____ e si è conclusa con aggiudicazione del _____ divenuta efficace il _____
- i controlli e gli adempimenti presupposti alla stipula hanno dato esito positivo ed il Contratto può validamente essere sottoscritto;
- restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla lex specialis e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta tecnica ed economica;
- sono stati accertati i poteri di rappresentanza, mediante acquisizione di _____ (che resta allegato al presente atto), in capo ai soggetti che compaiono a tal fine

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SOTTOSCRIVONO

il presente Contratto di Accordo quadro e concordemente accettano i patti e le condizioni che seguono. Salva l'applicazione delle norme di cui al d.lgs. 50/2016, e ove compatibili anche di quelle di cui al Codice civile, ancorché qui non espressamente richiamate.

Art. 1 Parti contraenti

Le parti contraenti del Contratto sono la Committente e l'Esecutore. L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La committente è Albatros ASD, che agirà per il tramite del proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 2 Sede e domiciliazione delle parti contraenti

La committente Albatros ASD è domiciliata presso la sede legale in Lumezzane (BS) viale Piscine n. 6. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale.

L'esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, con i seguenti recapiti:

– telefono _____ fax _____ e-mail _____ PEC _____.

– L'esecutore che non disponga di un indirizzo di PEC, è tenuto ad acquisirlo a proprie cura e spese.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'esecutore non avranno alcun rilievo per la committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 3 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto, viene individuato nella persona di **Bonetti Domenico**, email domenico@asalbatros.it, reperibile presso la Committente.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Consiglio d'Amministrazione di Albatros delega, ed espressamente autorizza il legale rappresentante sig. **Bonetti Domenico** a, in nome e per conto di Albatros, redigere, sottoscrivere e trasmettere all'esecutore, affinché siano eseguiti, tutti i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro in conformità alle previsioni dello stesso, conferendogli a tal fine ed entro tali limiti il potere di rappresentare contrattualmente la committente.

Art. 4 Direttore Tecnico e Responsabile del Contratto dell'Esecutore del contratto

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la committente, il legale rappresentante dell'esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale direttore tecnico e responsabile del Contratto presso esso stesso esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor _____ e lo delega ed autorizza ad agire in nome e per conto dell'esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- ricevere validamente i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito;
- ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla committente e darvi seguito;
- dirigere l'esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
- effettuare validamente comunicazioni alla committente;
- ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione.

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o

da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la committente ed ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile:

dati anagrafici _____ il recapito fax _____ recapito telefonico _____ mobile _____ e-mail _____ PEC _____

L'esecutore a proprie cura e spese, nel caso in cui il direttore tecnico responsabile non sia provvisto di casella PEC, dovrà acquisirla e renderla disponibile.

Albatros ASD avrà la facoltà, in ogni tempo, per giustificati motivi, di esprimere il proprio gradimento o meno, in ordine al Responsabile incaricato dell'esecutore.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla committente.

Art. 5 Contenuto del Contratto.

Il presente Contratto di Accordo quadro detta le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di forniture (cfr. art. 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs. 50/2016).

Il Contratto è un "Accordo quadro di forniture" disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di apparecchi illuminanti con sorgenti allo stato solido (SSL-LED) per l'illuminazione pubblica secondo le disposizioni che seguono, e nel rispetto di tutti gli atti sopra richiamati, ivi compreso e specialmente il Capitolato Speciale.

L'esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

- nella lex specialis di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'affidatario ha integralmente incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

La sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali ivi comprese le specifiche contenute e disciplinate nel Capitolato Speciale per la fornitura apparecchi illuminanti;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Accordo quadro e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'accordo stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
- di aver giudicato, nel formulare la propria offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione del fatto che

in essi si intendono già compresi e remunerati tutti gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente Contratto.

L'esecutore durante l'esecuzione dell'Accordo quadro non potrà quindi eccepire, neppure al fine di ottenere proroghe sui tempi di fornitura e consegna o incrementi di qualsivoglia natura nel corrispettivo, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 6 Obbligazioni dell'affidatario esecutore

Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:

- l'esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente;
- l'esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente;
- il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere;
- il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle forniture che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a forniture che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
- la committente non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare, e relativa tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro.

Art. 7 Contratti applicativi del Contratto di Accordo Quadro.

Tutte le forniture che l'esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

Tali contratti applicativi potranno avere la forma semplificata del **modulo o Buono d'ordine**, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'esecutore, presso il recapito da esso a tal fine indicato.

Con ciascun Contratto applicativo verranno precisate le condizioni della relativa fornitura, e lo stesso conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni: **tipologia e numero di beni; luogo di consegna; prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo.**

Il direttore dell'esecuzione potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del Contratto di Accordo quadro.

Art. 8 Subappalto - Responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al d.lgs. 50/2016.

La committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti ed a tracciare la filiera di produzione e consegna dei beni forniti. L'esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

Le forniture dovranno essere consegnate nei termini e nei luoghi indicati dalla committente, direttamente dall'esecutore che sottoscrive il presente Contratto. La consegna, nei luoghi e nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'esecutore dovrà quindi provvedervi a propri cura spese e rischio. L'esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della consegna o per la sub-fornitura di materiali, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge.

Art. 9 Prestazioni oggetto del Contratto.

L'esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le forniture oggetto del Contratto, secondo le disposizioni e nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Speciale per la fornitura di apparecchi illuminanti (di seguito anche CS) ed ai contratti specifici applicativi dello stesso.

Ai fini della applicazione del Contratto di Accordo quadro, i prezzi unitari e le specifiche tecniche, sono quelli indicati dalla committente ed integrati con l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore e riportati nelle tabella di offerta economica, che allegata e sottoscritta dalle parti costituisce parte integrante del presente contratto.

Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche e prestazionali dei beni da fornire, si rinvia al Capitolato Speciale per la fornitura di apparecchi illuminanti.

La committente ha indicato le quantità stimate dei diversi beni oggetto della Fornitura, e la loro ripartizione tra le varie tipologie. La relativa stima non ha alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro quantitativi diversi.

L'opzione è prevista a favore della sola committente, la quale ne farà uso solo nei casi e nei limiti del proprio effettivo fabbisogno.

Le quantità stimate costituiscono però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto delle predette quantità stimate nonché delle previsioni dei tempi di consegna, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga a garantire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e indicati a titolo esemplificativo.

Le quantità effettivamente da fornire saranno indicate nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e, limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti.

Dovranno essere forniti apparecchi soltanto nuovi (non rigenerati, non usati), a meno che non sia diversamente imposto dalla committente.

Art. 10 Luoghi di consegna delle forniture.

Le consegne dovranno essere effettuate, a cura rischio e spese dell'esecutore, nei luoghi che saranno indicati dalla committente, presso magazzini della stessa o presso terzi (installatori), secondo le disposizioni dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, fino a un numero massimo di 5 (cinque) destinazioni diverse comunque situate nel territorio della **Provincia di Brescia**, previo appuntamento con il personale preposto.

L'esecutore si libererà dall'obbligo della consegna soltanto dopo che avrà rimesso gli apparecchi illuminanti al Committente, che potrà decidere di far fare le consegne presso le imprese installatrici.

Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative domande/eccezioni/riserve non saranno accolte).

Tutte le forniture sono “franco destinazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tutti a carico dell'esecutore.

L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato integre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare.

Il fornitore si impegna prima della spedizione, ad anticipare la packing list e il suo contenuto al direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 Ulteriori obblighi dell'esecutore

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta della committente Albatros ASD, tutta la relativa documentazione.

L'esecutore, a richiesta della committente, è tenuto a comunicare a richiesta di Albatros ASD i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della fornitura.

A richiesta della committente, prima della stipula del presente Accordo quadro e anche prima e/o durante l'esecuzione di ciascun eventuale Buono d'ordine, l'esecutore è obbligato a fornire a Albatros tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da Albatros secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Albatros e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'esecutore medesimo.

Art. 12 Tutela dei lavoratori.

L'esecutore è obbligato ad eseguire le forniture oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di Albatros, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni Albatros potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva e dandone notizia alle competenti Autorità.

Albatros è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini per il pagamento, con la conseguenza che non potranno maturare gli interessi legali o moratori, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

Albatros potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Albatros provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni dei termini di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a Albatros né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni. Le eccezioni se opposte e le domande se proposte, anche tramite eventuali riserve in corso di esecuzione, si intenderanno inammissibili e la committente dovrà respingerle integralmente ed automaticamente.

Art. 13 Durata del Contratto di Accordo quadro.

La durata del Contratto di Accordo quadro è stabilita in **24 mesi** consecutivi dalla data di sottoscrizione. A favore della committente, è stabilita la durata della proroga di ulteriori **12 mesi** consecutivi dalla data di scadenza dei predetti 24 mesi, operativa solo in caso di dichiarazione della committente.

Tutte le prestazioni oggetto del Contratto potranno essere utilizzate nei predetti termini di durata, a condizione che non sia esaurito l'importo del **corrispettivo contrattuale massimo totale**, che costituisce causa di cessazione del Contratto alternativa al termine di durata. In altri termini il Contratto verrà a cessare alternativamente o nel momento in cui saranno scaduti i termini di durata oppure se sarà consumato l'intero importo del corrispettivo massimo totale.

Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati interamente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente, e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pretesa.

Nel caso in cui sia esaurito, prima della scadenza dei termini di durata, il corrispettivo massimo

stimato per il Contratto base ma non quello per l'opzione, è fatta salva la facoltà per la committente di disporre delle somme relative all'opzione per ottenere ulteriori forniture dei beni oggetto del Contratto base, mediante nuovi contratti specifici esecutivi dell'Accordo quadro, entro i limiti del corrispettivo massimo totale.

Non potranno essere emessi contratti specifici applicativi dopo la scadenza dei suddetti termini di validità ed efficacia del Contratto.

Art. 14 Termini di consegna.

I termini di consegna saranno indicati dalla committente nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specificato, per “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.

La committente indica qui di seguito dei termini e quantità stimati:

1. consegna di forniture, per qualunque tipo e/o quantitativo, **entro 45 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data di invio del Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro;
2. consegna di forniture non prima di una certa data e non oltre una successiva data, oppure eventuale posticipo del termine di consegna in ragione di richiesta scritta e sottoscritta della committente successiva al Contratto applicativo, con obblighi per il fornitore di non consegnare le forniture fino alla scadenza termine dilatorio ma comunque entro i giorni indicati da detta scadenza, e con oneri di custodia e obblighi connessi a carico del fornitore fintanto che la fornitura non sia effettivamente consegnata alla committente ovvero nei luoghi da essa indicati. In tali casi, il fornitore non potrà pretendere (per esempio per costi ed oneri di custodia, stoccaggio, magazzino) alcuna somma aggiuntiva (ad alcun titolo) e le eventuali relative eccezioni domande e/o riserve saranno comunque respinte;

Il fornitore si obbliga a, e garantisce di essere in grado di, fornire, in conformità a quanto prescritto dagli eventuali contratti specifici, tutte le forniture stimate oggetto del Contratto base.

Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento essenziale dell'obbligazione dell'esecutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa sede o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebitare alla committente alcun onere o costo aggiuntivo.

È fatta salva la possibilità di concordare, in corso di esecuzione, termini più brevi, a condizione che l'esecutore sia in grado di garantire l'adempimento comunque a tutte le sue obbligazioni e senza riduzione dei relativi standard tecnici e qualitativi nonché di sicurezza.

Art. 15 Corrispettivi

L'importo del corrispettivo contrattuale massimo a base di gara, si compone di due parti distinte, l'una relativa al **Contratto Base** pari ad euro [] al netto dello sconto offerto in sede di gara e l'altra relativa alla **opzione** a favore della committente, pari al 20% del contratto base pari ad euro [].

Resta salva la possibilità per la committente di ordinare la fornitura di quantità relative diverse da quelle stimate per tipologia di beni, o di utilizzare addirittura l'intero importo per talune categorie di essi soltanto.

Il corrispettivo effettivamente da corrispondere all'esecutore sarà quello dovuto per i quantitativi oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e effettivamente forniti nei modi e nei tempi previsti, e sarà calcolato moltiplicando il prezzo unitario per le quantità ordinate. Nessun'altra

somma spetterà all'esecutore ad alcun titolo.

L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà contabilizzato "a misura" (moltiplicando le quantità fornite per i relativi prezzi unitari).

I prezzi unitari inseriti nell'offerta economica, parte integrante del contratto, nella misura indicata dall'esecutore con la sua offerta ai fini dell'aggiudicazione sono fermi e invariabili. Tali prezzi, precedentemente indicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remunerativo della fornitura e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presupposte o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, secondo le prescrizioni imposte dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contratto, il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore.

Art. 16 Forniture oggetto dell'opzione.

Per le forniture di tipo supplementare di beni identici a quelli oggetto del Contratto base, si applicheranno i prezzi unitari applicabili per il Contratto base.

Per le forniture di tipo supplementari di beni analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto base, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzione, qualità ed utilità.

Il prezzo determinato dalla committente sarà comunicato all'esecutore, il quale nel termine di 10 giorni potrà motivatamente rifiutarlo. Ove non opponga motivato rifiuto nel predetto termine il nuovo prezzo si intenderà accettato. In caso di rifiuto o di mancato accordo la committente si determinerà per l'acquisto secondo modalità da individuarsi caso per caso.

Analogamente per le forniture di tipo complementare di beni diversi da quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dalla committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino dell'esecutore per la tipologia di beni scelta e della percentuale di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente comunicherà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 10 giorni potrà motivatamente rifiutarlo. Ove non opponga rifiuto nel predetto termine il nuovo prezzo si intenderà accettato. In caso di rifiuto o di mancato accordo la committente si determinerà per l'acquisto secondo modalità da individuarsi caso per caso.

Art. 17 Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il fornitore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque titolo. Il corrispettivo si intende onnicomprensivo e già remunerativo per tutte le prestazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque necessaria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:

- a) trasporto e consegna presso la sede aziendale Albatros o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato
- b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed eventuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni trasportati e da fornire

- c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura
- d) documenti di trasporto, certificazioni dei beni forniti, documentazione allegata, schede e manuali d'uso e manutenzione
- e) elementi accessori
- f) Stock in giacenza, così come regolato dal Capitolato Speciale per la fornitura di apparecchi illuminanti.

Art. 18 Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno, secondo le prescrizioni di cui presente Schema di Contratto, in via diretta a favore di ciascun operatore economico interessato:

- sia in caso di esecuzione della fornitura da parte di appaltatore costituito in forma plurisoggettiva (per esempio: associazione temporanea di imprese, ove ciascun membro otterrà direttamente la corresponsione di quanto ad esso dovuto);
- sia ove più soggetti siano coinvolti nell'esecuzione (quali per esempio: subappaltatori e sub-fornitori, che otterranno direttamente la corresponsione di quanto ad essi dovuto).

Si applicheranno, a tutti i soggetti a qualunque titolo interessati all'esecuzione del Contratto, ed ai relativi pagamenti, le previsioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite ed accettate non saranno esigibili fino a quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure medio tempore correre i relativi termini per interessi.

Art. 19 Presupposti per la fatturazione.

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa espressa accettazione scritta (anche tramite email o PEC) da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà comunicata, salvo non conformità riscontrate, entro 25 giorni naturali consecutivi dal ricevimento effettivo della merce, fermo quanto previsto dal Codice in caso di inadempienza degli obblighi contributivi.

Il termine di pagamento contrattualmente imposto e accettato dall'esecutore è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura presso la committente.

Art. 20 Verifiche sulla conformità delle forniture.

Ai fini delle verifiche di conformità presupposte all'esecuzione e/o alla fatturazione delle prestazioni, la committente, può eseguire prove sui campioni e sui beni oggetto di fornitura, ricorrendo alle verifiche di cui al Capitolato Speciale. A tal proposito, la committente si riserva inoltre la facoltà di eseguire o far eseguire alcune o tutte le prove ivi elencate, nonché altre ulteriori prove previste dalle

norme vigenti e applicabili.

Le spese per l'esecuzione di dette verifiche, ove affidate a terzi, saranno poste a carico del fornitore, con eventuali escussioni dalle fidejussioni, qualora i beni forniti non dovessero risultare conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale ed a quanto dichiarato dal fornitore in fase di offerta. Parimenti saranno poste a suo carico tutte le eventuali spese necessarie per la risoluzione delle non conformità (ove la committente decida comunque di accettare i beni forniti e salva comunque la sua potestà di disporre di conseguenza la riduzione dei prezzi unitari e quindi del corrispettivo dovuto).

Gli apparecchi di illuminazione che non supereranno tutte le prove cui verranno sottoposti o per i quali si avranno esiti difforni da quanto dichiarato dal fornitore non saranno accettati da Albatros e verranno scartati ai fini della fornitura, non saranno pagati, saranno applicate le conseguenti sanzioni contrattuali e come per legge (ivi comprese la riduzione del prezzo in ragione del ritardo per la successiva acquisizione di forniture conformi e l'eventuale esecuzione in danno).

Art. 21 Penali e sanzioni contrattuali.

La committente applicherà in danno dell'esecutore le seguenti tipologie di sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti e ritardi:

- sospensione dei pagamenti, nei casi previsti dal Contratto e dalla legge, nonché in tutti i casi in cui siano necessari verifica di conformità dei beni forniti, intervento sostitutivo per irregolarità retributive/contributive/fiscali dell'esecutore
- esecuzione in danno, ove la risoluzione in danno risulti per la committente più onerosa o comunque meno conveniente, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge e dal Contratto
- recesso, nei casi previsti dalla legge
- risoluzione in danno, nei casi previsti dalla legge negli altri casi di inadempimento grave.

Art. 22 Tasso di guasto (*Failure rate*).

I valori di tasso di guasto (di seguito anche "*Failure rate*") contenuti nella tabella del Capitolato Speciale, integrato dall'offerta tecnica, sono da intendersi come valore massimo cumulativo di guasti per alimentatore e gruppo ottico da non superare nell'arco temporale previsto.

Il superamento del valore di *Failure rate* offerto in sede di gara comporterà oltre al ristoro dei pezzi di ricambio da sostituire anche il rimborso delle spese sostenute dalla committente per la sostituzione dei componenti guasti, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

Art. 23 Garanzia tecnica sul prodotto

Su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore rilascia una garanzia tecnica della durata pari a quella offerta in gara, e comunque della durata minima di 8 (otto) anni, decorrenti dalla data di consegna dei prodotti, che opera automaticamente, senza necessità di registrazione e/o attivazione. L'esecutore presta garanzia per i prodotti oggetto di fornitura riguardo ad ogni inconveniente e mal funzionamento, che non siano riconducibili a cause di forza maggiore, dove per cause di forza maggiore si intendono quelle dovute ad eventi di tipo (imprevedibile e assolutamente inusuale) ed entità (superiore) sostanzialmente diversi rispetto a quelli cui verosimilmente i beni oggetto di fornitura dovranno essere esposti; garantisce altresì che siano esenti da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione nonché da errore di progettazione esecutiva, da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa. L'esecutore ne garantisce il buon funzionamento.

L'esecutore garantisce altresì gratuitamente la riparazione e/o la sostituzione del prodotto interessato

da eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto.

La committente avrà diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. L'esecutore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando, a sue cura e spese, che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto proprio dell'acquirente o da causa di forza maggiore.

La garanzia si intende relativa all'apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente interno. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori.

Dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l'uso di prodotti o parti di esso ricondizionati e/o rimessi a nuovo. Il periodo di garanzia per parti di prodotto sostituite sarà almeno pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale.

Si intende come guasto l'apparecchio illuminante in cui il malfunzionamento incida su un numero di sorgenti LED in esso contenute, tali per cui le prestazioni illuminotecniche non siano più in grado di garantire i valori minimi mantenuti. In caso di sorgenti multichip il numero da considerare è quello dei single chip che lo compongono. Il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verrà segnalato per iscritto o via mail al fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

La garanzia non copre i danni da incidenti e abbattimenti di pali o da rami o simili, e non è riferita a fulminazioni DIRETTE; la garanzia coprirà i danni da sovratensioni tipiche da manovre di inserzioni/disinserzioni.

La committente si riserva di non accettare eventuali prescrizioni contenute nel Manuale d'uso e manutenzione dei prodotti offerti, qualora le stesse prevedano procedure e/o interventi correttivi sugli impianti gestiti dalla committente, a carattere oneroso, obbligatorio o vessatorio, e pertanto qualora presenti potranno essere escluse dal Contratto.

Art. 24 Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio: il fornitore dovrà garantire la fornitura di pezzi di ricambio originali o comunque compatibili con le apparecchiature fornite per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto e comunque non inferiore al periodo di garanzia offerto in sede di gara.

Art. 25 Penali per il ritardo.

La committente applicherà una penale pari al 5% del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i primi 7 giorni di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva pari all'1% sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (dell'ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali, determinate d'ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da Albatros al fornitore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incipienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.

Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o

superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di Albatros il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà ALBATROS indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito anche economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamento dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei termini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Lumezzane e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da Albatros.

In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, Albatros potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da Albatros nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di forniture, l'esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da Albatros in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Albatros. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e Albatros potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di Albatros al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fonderà il diritto per Albatros di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

Art. 26 Garanzia.

La sottoscrizione dell'accordo quadro avrà luogo dopo la presentazione della garanzia definitiva prevista nel disciplinare di gara a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita in forma di fideiussione bancaria, con espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, e clausola espressa di "pagamento a semplice prima richiesta" scritta della Stazione Appaltante/Committente con liquidazione dell'indennizzo entro 15 giorni dalla predetta richiesta, con espresso divieto del fideiussore di opporre

in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito.

Detta garanzia dovrà avere la durata di minimo 10 anni a partire dalla data di stipula del contratto e dovrà garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'esecutore con il contratto quadro, le spese di failure rate, l'eventuale esecuzione in danno, il risarcimento dei danni, comprese eventuali penali, sanzioni e spese previste dal contratto e dal Capitolato Speciale per la fornitura.

In caso di estensione della garanzia convenzionale in sede di gara, per un periodo superiore a dieci anni, la polizza fideiussoria avrà durata pari alla durata della garanzia convenzionale offerta.

In considerazione della durata della garanzia la polizza potrà avere validità temporale quinquennale rinnovabile entro sei mesi dalla scadenza e dovrà, comunque, avere efficacia, con rinunci alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della committente. In caso di mancato rinnovo nei termini previsti la committente procederà all'escussione della polizza.

Art. 27 Recesso unilaterale della committente.

- La committente ha diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto previo il pagamento delle forniture consegnate. Il diritto di recesso ad nutum, riconosciuto alla sola committente, non limita il dovere di correttezza e buona fede che incombe su entrambe le parti. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso stesso.
- L'esecutore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di Lumezzane ed adottato da Albatros, esposto sul sito dell'azienda con il seguente percorso:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/lombardia/azienda_speciale_albatros/010_dis_gen/020_at_t_gen/2015/0001_Documenti_1431078149373/1431078153338_codice_di_comportamento-bozza2.pdf

e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del contratto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per il Committente il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Art. 28 Controversie.

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nell'esecuzione del presente Contratto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Brescia) dove il Contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo quadro sarà

competente il Tribunale di Brescia.

Art. 29 Riservatezza

L'esecutore è tenuto, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dell'Accordo quadro in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività della committente

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 30 Spese generali.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico pro quota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture eventualmente ordinate.